

Modello di Statuto
dell'Organismo non autonomo di Mediazione

STATUTO

Art. 1- Istituzione e scopo.

Ai sensi dell'art.18 del D. Lgs.vo n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche ed in conformità a quanto disposto dal D.M. 24/10/23 n.150 è costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza (di seguito in breve COA) l' "ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA (di seguito in breve ODM).

L'ODM ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito;
- promuovere la formazione alla mediazione, anche cooperando con il COA e con enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia.

L'ODM è un'articolazione dell'Ordine degli avvocati di Piacenza dotata di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale.

L'ODM vigila sull'onorabilità del Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei mediatori.

L'ODM, anche unitamente al COA, può stipulare accordi e/o convenzioni con altri organismi di mediazione, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei

mediatori degli stessi, nonché con enti di formazione ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del D.M. 150/2023.

L'ODM, anche unitamente al COA, può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri organismi di mediazione, con le istituzioni forensi, con le Università, con le associazioni forensi maggiormente rappresentative, con il Coordinamento della Conciliazione Forense e/o con altre istituzioni, ai sensi dell'art. Art. 5-quinquies del D. Lgs. 28/2010.

Art. 2 -Sede dell'ODM e luogo di svolgimento delle mediazioni

L'ODM ha sede legale in Piacenza, Vicolo del Consiglio 12, presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Piacenza a norma dell'art 18 D.lgs. n.28/10.

L'ODM svolge le sue funzioni presso i suddetti locali, nonché in altre sedi operative individuate tra quelle messe a disposizione dal COA siti in Piacenza, Via delle Benedettine n. 33.

Gli incontri di mediazione si svolgono presso i locali di cui dispone l'ODM.

Il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 3 -Gli organi

Sono Organi dell'ODM:

- Il Responsabile dell'ODM;
- Il Consiglio Direttivo.

Art.4 - Il Responsabile

Il Responsabile dell'ODM è nominato dal COA tra gli Avvocati del Foro di Piacenza e deve avere la qualifica di mediatore a norma dell'art 6 lettera e) D.M. 150/23, nonché comprovata esperienza in materia di mediazione; resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del COA e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile.

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il COA provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

Art. 5 - Funzioni del Responsabile

Il Responsabile assume le funzioni e gli obblighi previsti dal D.Lgs n.28/10 e successive modifiche e dal D.M. 150/23.

Il Responsabile risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo il quale, per gravi motivi, può formulare al COA motivata richiesta di sua sospensione o revoca.

Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile si avvale del personale della Segreteria del COA, nonché della collaborazione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo – composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 unità.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Responsabile dell'ODM. Gli altri componenti sono nominati dal COA, scelti tra gli Avvocati iscritti all'Albo del COA di Piacenza e/o tra mediatori iscritti all'ODM, con specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di mediazione.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del COA e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora un componente venga meno per qualsiasi motivo, il COA provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente.

Art. 7 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Responsabile, o quando due componenti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta, ove necessario senza formalità particolari ed anche "ad horas".

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Un componente delegato dal Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella segreteria dell'ODM.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Responsabile.

Art.8 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'ODM;
- b) propone al COA l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'ODM;
- c) delibera in merito all'ammissione di nuovi mediatori in considerazione dell'andamento delle mediazioni per numero e per oggetto;
- d) approva e modifica a norma degli art. 28 e 30 D.M. 150/23, nei limiti di minimo e massimo e nel rispetto dei criteri indicati, le indennità dovute all'ODM per il servizio di mediazione in relazione al valore della controversia;

- e) approva e modifica l'eventuale predisposizione della scheda per la valutazione del servizio di mediazione di cui art 22 lett. aa) D.M. 150/23;
- f) redige ed aggiorna periodicamente l'elenco dei mediatori, accertando che i mediatori siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dagli artt. 8, 23, 24 e 42 del D.M. 150/23 e dal regolamento dell'ODM e adempiano gli obblighi di aggiornamento previsti dall'art 23 del D.M. 150/23 e dal codice etico;
- g) tiene il registro degli affari di mediazione ai sensi dell'art 6 lett. p) D.M. 150/23;
- h) determina i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai mediatori, in conformità a quanto disposto dalla disciplina vigente e dal Regolamento dell'ODM;
- i) vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della Segreteria dell'Organismo;
- l) provvede, in caso di condotte di rilevanza deontologica da parte del mediatore a segnalarlo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per i conseguenti eventuali provvedimenti;
- m) provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;
- n) tiene su supporto informatico la contabilità dell'ODM e predispone ed approva il rendiconto annuale contabile e finanziario;
- o) determina il compenso dei mediatori e dispone il pagamento dei corrispettivi dovuti;
- p) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite a norma dell'art 29 D.M. n.150/23;

- q) cura l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del DM 150/23;
- r) cura l'adempimento di ogni altro obbligo connesso allo svolgimento delle funzioni dell'organismo a norma di legge.

Art. 9 - L'Elenco dei Mediatori

L'ODM si avvale di mediatori che siano avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Piacenza e che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore, che abbiano sottoscritto il contratto di collaborazione approvato dall' ODM, che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento dell'ODM e che abbiano accettato quanto previsto dal Codice Etico e di Condotta.

Il numero di mediatori può essere periodicamente rideterminato dal Consiglio Direttivo, in relazione al numero e al tipo di mediazioni svolte.

Art. 10 - Il Mediatore

Il Mediatore dell'ODM è un avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Piacenza, che avrà sottoscritto il modello di contratto di collaborazione approvato dall'ODM, che svolga le funzioni di mediatore per un numero massimo di 5 organismi e che sia in regola:

- a) con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo di appartenenza;
- b) con gli adempimenti e i pagamenti contributivi e previdenziali richiesti da Cassa Forense.

Deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione sia ai sensi di legge, sia in base agli ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi stabiliti dall'ODM.

Il Mediatore iscritto all'ODM si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal D.M. 150/23, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale e quant'altro richiesto dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Statuto, dal Regolamento dell'ODM e dal Codice Etico e di Condotta dell'ODM, nonché da quant'altro stabilito dalle direttive/delibere dell'ODM, sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'ODM e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.

La pendenza di un procedimento disciplinare aperto a carico del Mediatore e/o del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, verrà valutata dal Consiglio Direttivo.

Il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum vitae con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, nonché copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale almeno di € 1.000.000.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'ODM di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Art. 11 - Dei mezzi dell'ODM

L'ODM, ferma la propria autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, può ricorrere per lo svolgimento delle sue funzioni a locali, strumentazioni, mezzi e personale del COA.

L'ODM dovrà avere almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative e all'attività di segreteria. I dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

L'ODM tiene la contabilità delle entrate e delle uscite.

Art. 12 - Gestione contabile

Sono entrate dell'ODM i proventi derivanti dall'attività di mediazione. Sono uscite dell'ODM i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, e tutte le spese di gestione e funzionamento.

L'ODM ha acceso per la gestione corrente delle proprie entrate ed uscite apposito conto corrente bancario separato da quello dell'ordine del COA.

La gestione contabile dell'ODM avviene con l'ausilio di un commercialista esterno; è separata ed autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati.

Annualmente l'ODM trasmette i propri bilanci (preventivo e consuntivo) al COA per l'inserimento nel bilancio consolidato e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il bilancio dell'ODM andrà reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito dell'ODM.

Le entrate dell'ODM sono utilizzate (a titolo esemplificativo) per:

- compenso professionale dei mediatori;
- spese di cancelleria;
- spese postali e telefoniche;

- spese di rappresentanza;
- altri costi non definibili derivanti dall'attività dell'Organismo.

Articolo 13 - Obblighi assicurativi

L'ODM stipula ogni anno polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 per le conseguenze di rischio patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'Organismo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del D.M. 150/2023.

Art. 14 - Sito web istituzionale

L'organismo ha la disponibilità di apposita sezione del sito web del COA attraverso il quale rende accessibili al pubblico:

- a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
- d) le generalità e il curriculum del responsabile dell'organismo;
- e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
- f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
- g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5 del D.M. 150/23, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
- h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;

- i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del D.M. 150/23;
- l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
- m) il codice etico;
- n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all'allegato A;
- o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del D.Lgs. 28/2010;
- p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;
- q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura;
- s) ogni altra notizia utile ritenuta dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile dell'Organismo.

Art. 15 Modifiche e Scioglimento

Il presente Statuto può essere modificato dal COA, anche su proposta, e comunque, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo dell'ODM.

L'ODM si estingue per motivata delibera del COA. Con tale delibera il COA nomina un liquidatore ed assicura sino ad estinzione il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Ordine degli Avvocati di Piacenza.